



REGIONE DEL VENETO

QUINTA LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE

PROGETTI DI LEGGE - ATTI -
DOCUMENTI

PROGETTO DI LEGGE N. 349

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Consigliere BELCARO

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AD UNA SPA PER IL
COMPLETAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 novembre 1993.

Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e **SECONDA** e ai Consiglieri regionali il 24 novembre 1993.

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AD UNA SPA PER IL COMPLETAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO

Relazione

In questi anni nei quali la domanda dei trasporti è in costante aumento si stanno verificando anche nel Veneto gli stessi fenomeni che hanno prodotto l'emergenza trasporti in tutto il territorio nazionale.

Ad un aumento del 25 per cento del traffico verificatosi negli anni '80 è corrisposto un andamento stazionario nell'offerta di trasporto ferroviario, marittimo ed idroviario.

Il sistema insediativo veneto caratterizzato, soprattutto nell'area centrale, da una urbanizzazione diffusa crea da un lato una pressione progressiva sulle reti di trasporto e dall'altro impedisce un adeguamento della rete stradale alle nuove dimensioni del traffico.

Si verifica, di conseguenza, uno squilibrio tra domanda ed offerta con scadimento della qualità del servizio e congestione dell'intero sistema dei trasporti.

In una situazione di questo tipo la realizzazione di corridoi plurimodali di trasporto è una scelta obbligata per decongestionare una rete ormai sull'orlo del collasso.

Il sistema idroviario padano, così come ipotizzato nel Piano generale dei Trasporti e nel Piano regionale dei Trasporti, potrebbe costituire un elemento fondamentale nella realizzazione dell'intermodalità nell'ambito del corridoio pedeanalpino-padano.

Ma la situazione generale di crisi della finanza pubblica, che ha portato, tra l'altro, alla recova del finanziamento FIO per l'idrovia Padova-Venezia, non fa sperare nella possibilità del reperimento di finanziamenti pubblici tali da consentire l'ultimazione delle opere idroviarie.

La stessa legge 29 novembre 1990, n. 380 "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto" che prevedeva, all'articolo 4, l'affidamento in concessione per il completamento e la gestione del sistema idroviario alla società "Idrovie spa" o al'altra società a prevalente capitale pubblico, non è di fatto decollata.

In tale contesto, tenendo conto anche degli orientamenti a livello nazionale in materia di intervento pubblico nell'economia, appare indispensabile cercare la collaborazione dei privati per il completamento e la gestione delle idrovie, dando ad essi una partecipazione paritaria o maggioritaria in una costituenda società per azioni che veda insieme enti pubblici e operatori privati.

Gli operatori economici con i quali ricercare tale collaborazione sono innanzitutto gli operatori del settore trasporti, le società autostradali, per la realizzazione di una reale intermodalità, e gli interporti con particolare riferimento a quelli di Padova e Verona.

Naturalmente tale collaborazione deve essere aperta agli Enti locali, alle Camere di Commercio, alle associazioni imprenditoriali e/o a loro società, al sistema bancario ed agli enti portuali operanti nel territorio regionale ed in particolare al Provveditorato al Porto di Venezia ed all'ASPO di Chioggia.

Il completamento dell'asse idroviario oltre a costituire elemento essenziale per la realizzazione dell'intermodalità può divenire elemento di sviluppo per il turismo nautico di visitazione come, del resto, dimostrano molti studi prodotti dall'Unione della Navigazione Interna Italiana.

Ovviamente per consentire un decollo del traffico idroviario dovranno essere adottate in prospettiva delle provvidenze a livello governativo quali lo sgravio fiscale sui carburanti in analogia a quanto avviene nel settore della pesca e del cabotaggio e delle linee di credito privilegiate per l'armatoria.

Se si considerano d'altronde i costi e i benefici per l'intera società della realizzazione del sistema idroviario non si può negare l'evidente vantaggio in termini ambientali ed economici del trasporto idroviario, rispetto in particolare a quello su gomma.

La proposta di legge in esame prevede la possibilità di costituire una società per azioni per il completamento e la gestione del sistema idroviario veneto che possa raccogliere tutte le sinergie pubblico-private necessarie al decollo della navigazione interna nell'intera Padania.

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AD UNA SPA PER IL COMPLETAMENTO E LA GESTIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO

Articolo 1

1. In conformità con gli indirizzi previsti dal Piano Regionale Trasporti approvato con provvedimento del Consiglio regionale del 16 marzo 1990, n. 1068 ed al fine di completare, sviluppare e gestire la rete idroviaria regionale, la Regione del Veneto promuove la costituzione di una spa con la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. La quota di partecipazione dei soggetti pubblici non può superare il 50 per cento del capitale sociale.

3. La quota di partecipazione della Regione Veneto non può superare il 45 per cento del capitale sociale.

Articolo 2

1. La società di cui all'articolo 1 può:

- a) provvedere alla gestione dei servizi e delle infrastrutture relativi alle vie navigabili interne ed al trasporto idroviario;
- b) proporre programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento del trasporto commerciale del diporto nautico e del turismo fluviale;
- c) attuare programmi regionali di intervento deliberati d'intesa con le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte di cui alle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7, nonché interventi nel settore disposti dallo Stato o dalla Regione Veneto.

Articolo 3

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie ai fini di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. Nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 alla Regione del Veneto è comunque riservata la

funzione di indirizzo e di vigilanza in materia di esercizio di funzioni amministrative relative alla navigazione interna e ai porti lacuali.

Articolo 5

1. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, comma 3, il capitale sociale conferito dalla Regione Veneto alla costituenda spa è costituito dai beni patrimoniali mobili ed immobili attualmente destinati all'esercizio della navigazione interna.
